

Il nuovo procedimento di mediazione civile: cosa bisogna sapere per evitare gravi sanzioni?



Dal 25/01/25 sono in vigore le nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs 216/24. Breve riassunto:

1-Cos'è la mediazione

La mediazione è un modo per risolvere le controversie in maniera stragiudiziale, riservata ed efficiente, con l'aiuto di un mediatore imparziale.

Il **Mediatore** è un professionista accreditato presso il Ministero di Giustizia e appositamente preparato per facilitare la comunicazione tra le parti in conflitto e tentare di condurle ad un accordo bonario.

2-Partecipazione personale delle parti

Le **persone fisiche** devono **partecipare personalmente**. Soltanto in caso di giustificati motivi (che saranno valutati dal giudice nell'eventuale giudizio successivo) le parti potranno farsi sostituire da un rappresentante a conoscenza dei fatti e con i poteri necessari per comporre la controversia.

Il D. Lgs 28/10 (art 8, co. 4 bis) prevede la forma che deve avere la **procura sostanziale speciale** qualora la persona fisica abbia un giustificato motivo che le impedisca partecipare personalmente.

3- E' necessario presentarsi all'incontro assistiti da un avvocato?

Sia nelle materie previste dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs 28/10, sia quando la mediazione è disposta dal giudice, ognuna delle parti dovrà presentarsi alla mediazione assistita da un Avvocato.

6- I vantaggi fiscali della mediazione

La mediazione offre alcuni vantaggi fiscali importanti:

Esenzione da imposte e tasse in tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione.

- **Esenzione dell'imposta di registro: fino a 100.000 euro.** L'imposta è dovuta solo sulla parte eccedente tale importo.
- **Credito d'imposta** per l'indennità di mediazione e per il compenso corrisposto al proprio Avvocato: fino ad un massimo di 600 euro

4- Cosa succede se non partecipo al primo incontro di mediazione?

Nel caso di mancata partecipazione personale senza un giustificato motivo, al primo incontro di mediazione, il giudice:

a) potrà **desumere argomenti di prova nel successivo giudizio** (sia in caso di mediazione volontaria che di mediazione obbligatoria).

Inoltre, nel caso di mediazione obbligatoria:

b) il **giudice** condannerà la parte che non ha partecipato al primo incontro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una **somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato** dovuto per il giudizio;

c) Se richiesto dalla controparte, il giudice potrà condannare la parte che non ha partecipato al primo incontro di mediazione e risulta soccombente nel giudizio successivo, a **pagare alla controparte un importo fino all'equivalente delle spese processuali sostenute dopo la chiusura della mediazione.**

d) il giudice potrà inoltre disporre una sanzione ai sensi dell' art. 96, comma 3 consistente nel pagamento di una **somma di denaro equitativamente determinata a favore di controparte, nonché di un ulteriore importo a favore dell'erario (art. 96, co. 4) che va da Euro 500 a euro 5.000.**

5- Efficacia degli accordi raggiunti

Gli accordi raggiunti in mediazione, con l'attestazione dei rispettivi avvocati, hanno efficacia di titolo esecutivo.

